



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 aprile 2022
(OR. en)

7772/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0101 (NLE)**

**ECOFIN 293
CADREFIN 45
UEM 48
FIN 381**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Svezia

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto dirimpente sull'economia della Svezia. A fronte di un prodotto interno lordo (PIL) pro capite pari al 148 % della media UE nel 2019, il PIL reale della Svezia è diminuito del 2,9 % nel 2020 ed è aumentato complessivamente dell'1,8 % nel periodo 2020-2021. Gli aspetti di lunga data che incidono sui risultati economici a medio termine comprendono un'elevata partecipazione al mercato del lavoro, un settore manifatturiero solido e orientato all'esportazione, una solida posizione di bilancio e una rete di sicurezza sociale altamente sviluppata, ma anche persistenti squilibri derivanti dal mercato immobiliare e un elevato indebitamento delle famiglie. Benché il livello di produttività nell'economia svedese sia tra i più alti dell'Unione, la crescita della produttività si dimostra lenta e persistono squilibri tra domanda e offerta di lavoro. Far sì che l'innovazione proceda a una velocità sufficiente, assicurare un'offerta adeguata di manodopera qualificata in momenti di profondo cambiamento demografico e tecnologico e garantire la progressiva correzione degli squilibri macroeconomici rimangono fattori essenziali per promuovere una crescita sostenibile, equilibrata e inclusiva in Svezia.

- (2) Il 9 luglio 2019 e il 20 luglio 2020, nel contesto delle raccomandazioni rivolte alla Svezia nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha raccomandato alla Svezia, in particolare, di concentrare gli investimenti sulle transizioni verde e digitale, così come sull'istruzione, sulle competenze, sulla ricerca e sull'innovazione, tenendo conto delle disparità regionali. Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato immobiliare, il Consiglio ha raccomandato alla Svezia di affrontare i rischi associati all'elevato indebitamento delle famiglie, di stimolare gli investimenti nell'edilizia abitativa nelle aree in cui è più urgente ovviare alla penuria di alloggi e di migliorare l'efficienza del mercato immobiliare. Il Consiglio ha inoltre raccomandato di migliorare l'efficacia e l'applicazione del quadro di lotta al riciclaggio. La Svezia è stata invitata ad attuare, in linea con la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia di COVID-19 e sostenere l'economia e la successiva ripresa. Quando le condizioni economiche lo consentano, la Svezia dovrebbe perseguire una politica di bilancio volta a conseguire posizioni di bilancio prudenti a medio termine e a garantire la sostenibilità del debito, potenziando nel contempo gli investimenti. Infine alla Svezia è stato consigliato di garantire la resilienza del sistema sanitario. Avendo valutato i progressi nell'attuazione di tali raccomandazioni specifiche per paese all'atto della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza ("PRR"), la Commissione ritiene che la raccomandazione sulla diffusione del 5G sia stata pienamente attuata. Sono stati compiuti progressi sostanziali in merito alla raccomandazione sui trasporti sostenibili e all'adozione di tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia, sostenere l'economia e contribuire alla successiva ripresa.

- (3) Il 2 giugno 2021 la Commissione ha pubblicato un esame approfondito per la Svezia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. L'analisi ha portato la Commissione a concludere che la Svezia presenta squilibri macroeconomici, in particolare per quanto riguarda i rischi legati all'applicazione agli alloggi di prezzi eccessivi rispetto al loro valore, in combinazione con un aumento costante dell'indebitamento delle famiglie.
- (4) Il 28 maggio 2021, in esito a un processo di consultazione condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, che ha coinvolto autorità locali e regionali, parti sociali, organizzazioni della società civile, organizzazioni giovanili e altri portatori di interessi, la Svezia ha presentato alla Commissione il suo PRR nazionale, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. La titolarità nazionale dei piani per la ripresa e la resilienza è alla base del successo della loro attuazione, dell'impatto duraturo a livello nazionale e della credibilità a livello europeo. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V di tale regolamento.

¹ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

- (5) I piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 ("dispositivo") e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio¹ al fine di sostenere la ripresa nel periodo successivo alla crisi COVID-19. Dovrebbero inoltre promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.
- (6) L'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri costituirà uno sforzo coordinato che comporterà riforme e investimenti in tutta l'Unione. Tramite l'attuazione coordinata e simultanea e la realizzazione di progetti transfrontalieri e plurinazionali, tali riforme e investimenti si rafforzeranno reciprocamente e genereranno ricadute positive nell'Unione. Di conseguenza, circa un terzo dell'impatto del dispositivo sulla crescita e la creazione di posti di lavoro degli Stati membri deriverà dalle ricadute provenienti da altri Stati membri.

¹ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (7) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 di tale regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.
- (8) Il PRR comprende misure che contribuiscono a tutti e sei i pilastri, con una serie di componenti che riguardano più pilastri contemporaneamente. Un simile approccio aiuta a garantire che ciascun pilastro sia affrontato in modo completo e coerente. Le misure volte a decarbonizzare l'industria e i trasporti e a sostenere progetti locali e regionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero promuovere la transizione verde. A tale obiettivo contribuiranno altresì i regimi di sostegno pubblici intesi a incrementare l'efficienza energetica degli edifici, anche mediante l'utilizzo di sistemi energetici intelligenti. Secondo le previsioni, il PRR contribuirà ampiamente al pilastro digitale, con misure volte a migliorare ulteriormente la connettività ad alta velocità, promuovere le competenze digitali attraverso l'istruzione e la formazione e rafforzare la pubblica amministrazione elettronica e i servizi pubblici digitali.

- (9) Si prevede che il sostegno a favore dello sviluppo e dell'applicazione di nuove tecnologie nel settore dell'ecosostenibilità contribuirà a una crescita intelligente e sostenibile dell'economia svedese. Il sostegno alla riqualificazione e all'aggiornamento delle competenze dovrebbe contribuire a promuovere una crescita inclusiva per tutti. Inoltre, le misure volte a far fronte alla sfida demografica, in particolare gli adeguamenti dell'età pensionabile, del sistema di sicurezza sociale e del sistema fiscale, dovrebbero contribuire a garantire la sostenibilità e la resilienza del modello economico e sociale svedese. Per quanto concerne la coesione sociale e territoriale, si prevede che il sostegno alla diffusione della banda larga nelle zone rurali contribuirà a garantire che tutti i cittadini abbiano accesso alla connettività ad alta velocità e favorirà così la coesione territoriale, mentre la coesione sociale dovrebbe essere promossa mediante misure riguardanti l'istruzione e la formazione e misure volte ad accrescere l'offerta di alloggi.

- (10) La resilienza del sistema sanitario svedese dovrebbe essere migliorata attraverso misure mirate, intese a incrementare l'offerta di personale adeguatamente formato, mentre la resilienza del sistema finanziario svedese dovrebbe essere rafforzata aumentando l'efficacia dell'autorità di vigilanza finanziaria. Secondo le previsioni, il PRR contribuirà alla resilienza sociale promuovendo le prospettive di transizione sul mercato del lavoro. Le misure volte a digitalizzare la pubblica amministrazione, in combinazione con le riforme intese a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, dovrebbero rafforzare la resilienza istituzionale. Si prevede che il PRR della Svezia contribuirà alle politiche per la prossima generazione con misure di apprendimento della lingua svedese e di formazione professionale, fornendo risorse supplementari alle università, e attraverso una riforma del sistema di protezione dell'occupazione che dovrebbe migliorare le prospettive lavorative della generazione più giovane.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace (rating A) tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Svezia, compresi i relativi aspetti di bilancio, e nelle raccomandazioni a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

- (12) Il PRR comprende un'ampia gamma di riforme e investimenti che si rafforzano reciprocamente e contribuiscono ad affrontare con efficacia tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide di ordine economico e sociale delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ha rivolto alla Svezia nell'ambito del semestre europeo nel 2019 e nel 2020, in particolare in materia di resilienza del sistema sanitario, transizione climatica e transizione digitale, istruzione e sviluppo delle competenze, ricerca e innovazione, lotta al riciclaggio e miglioramento delle condizioni sul versante dell'offerta e della mobilità nel mercato immobiliare.
- (13) Il PRR comprende misure volte ad aumentare l'accessibilità e la capacità del sistema sanitario. Il rafforzamento della resilienza del sistema sanitario è integrato in un piano più ampio volto a migliorare il sistema sanitario. Secondo le previsioni, il sistema sanitario svedese trarrà benefici dal PRR grazie alla formazione di prestatori di assistenza agli anziani e all'aumento del numero dei posti disponibili nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale (*Yrkesvux*), con particolare attenzione al settore dell'assistenza sanitaria e sociale, nonché dall'introduzione di una qualifica soggetta a tutela per gli infermieri ausiliari, che renderà la professione più interessante per i potenziali dipendenti.

- (14) Il PRR è fortemente incentrato sulle transizioni verde e digitale, sulle transizioni energetica e a basse emissioni di carbonio e sulle infrastrutture sostenibili. La transizione verde è sostenuta da ampi regimi di sovvenzionamento volti ad accelerare la decarbonizzazione dell'industria e dei trasporti attraverso la promozione di investimenti a favore dello sviluppo e dell'applicazione di tecnologie innovative che consentano l'adozione di soluzioni che non prevedano il ricorso ai combustibili fossili. Alla transizione digitale contribuiscono in particolare appositi investimenti volti a migliorare ulteriormente la connettività ad alta velocità e misure a sostegno della digitalizzazione della pubblica amministrazione.
- (15) Il PRR prevede una serie di riforme e investimenti mirati, volti a migliorare l'istruzione e lo sviluppo delle competenze in particolare attraverso un maggior numero di opportunità di formazione, anche per i prestatori di assistenza agli anziani, e di posti nell'ambito della formazione professionale e dell'istruzione superiore, prestando particolare attenzione agli individui con specifiche difficoltà sul mercato del lavoro. Tali misure, associate alla modernizzazione della legislazione in materia di protezione dell'occupazione, dovrebbero fornire ulteriori incentivi al miglioramento del capitale umano e fare fronte all'evoluzione delle esigenze in materia di competenze, in particolare nell'ambito delle transizioni verde e digitale.
- (16) Secondo le previsioni, il PRR ridurrà il rischio di riciclaggio nel sistema finanziario attraverso due misure che rafforzeranno il controllo e l'applicazione effettivi del quadro antiriciclaggio. Si prevede inoltre che esso migliorerà l'offerta di alloggi in affitto e le condizioni dell'offerta nel mercato immobiliare.

- (17) Affrontando le suddette sfide, si prevede che il PRR contribuirà in misura limitata anche alla correzione degli squilibri attualmente presenti in Svezia, individuati nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 nel 2019 e 2020, in particolare per quanto riguarda i rischi legati all'applicazione agli alloggi di prezzi eccessivi rispetto al loro valore, in combinazione con un aumento costante dell'indebitamento delle famiglie.
- (18) Le raccomandazioni relative alla risposta immediata della politica di bilancio alla pandemia possono essere considerate non rientranti nell'ambito del PRR della Svezia, sebbene quest'ultima abbia in generale risposto in modo adeguato e sufficiente alla necessità immediata di sostenere l'economia con strumenti di bilancio nel 2020 e nel 2021, in linea con la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (19) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale della Svezia, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.
- (20) Dalle simulazioni dei servizi della Commissione si evince che il PRR, insieme al resto delle misure dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, è potenzialmente in grado di aumentare il PIL della Svezia in misura compresa tra lo 0,2 % e lo 0,3 % entro il 2026, senza contare il possibile impatto positivo delle riforme strutturali. Secondo le previsioni, il PRR contribuirà anche all'occupazione, in particolare nel periodo 2021-2022. Si prevede che gli effetti positivi persistenti più significativi sulla crescita, la produttività e la sostenibilità di bilancio nel medio-lungo termine deriveranno da riforme del sistema pensionistico e di sicurezza sociale e da modifiche della legislazione riguardante il mercato del lavoro.

- (21) Il PRR propone un pacchetto di investimenti e riforme in materia di istruzione, digitalizzazione e assistenza sanitaria, volti a far fronte alle sfide in tali settori e a contribuire quindi in diversi modi a promuovere le pari opportunità e a migliorare l'accesso al mercato del lavoro, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali. L'accrescimento dell'offerta di istruzione professionale e la maggiore disponibilità di posti in tutta la Svezia hanno le potenzialità per dare slancio all'occupazione e alla produttività, promuovendo nel contempo la coesione sociale. Inoltre l'incremento dell'offerta e della qualità dei servizi di assistenza a lungo termine dovrebbe avere un impatto positivo sulla vita degli anziani, mentre le misure speciali a sostegno degli studenti e delle famiglie a basso reddito dovrebbero migliorare la posizione dei gruppi svantaggiati sul mercato immobiliare.
- (22) Le misure volte a promuovere le transizioni verde e digitale dovrebbero rendere l'economia svedese più innovativa e sostenibile. Si prevede in particolare che il sostegno alla maggiore diffusione della banda larga darà ulteriore slancio alla transizione digitale del lavoro, che dovrebbe ridurre le vulnerabilità alle perturbazioni delle catene di fornitura. Le misure volte a migliorare l'incontro tra domanda e offerta sul mercato del lavoro e a colmare le carenze di competenze dovrebbero contribuire al mantenimento della forte competitività della Svezia e agevolare gli adeguamenti in caso di circostanze economiche avverse. Inoltre si ritiene che l'attenzione prestata nel PRR alle iniziative ecosostenibili ridurrà l'esposizione ad attività economiche non sostenibili che rischiano di divenire obsolete. In generale, il PRR promuove una struttura industriale basata su attività economiche agili e innovative, che favoriranno la resilienza.

Non arrecare danni significativi

- (23) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali (rating A) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (principio "non arrecare un danno significativo").
- (24) Conformemente agli orientamenti tecnici forniti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"², la Svezia ha fornito motivazioni a sostegno del fatto che tutte le misure previste dal suo PRR non arrecano danni significativi ad alcun obiettivo ambientale. È stata prestata un'attenzione particolare alle misure il cui impatto sugli obiettivi ambientali merita un esame approfondito. La Svezia ha fornito prove sostanziali e prevede di attuare misure di attenuazione volte a evitare danni significativi, il che dovrebbe essere garantito mediante la definizione di traguardi pertinenti. Ciò riguarda in particolare i regimi di investimento in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e gli ampi regimi di sostegno nell'ambito delle iniziative "Balzo industriale" e "Balzo climatico", volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, che potrebbero comprendere impianti contemplati dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'UE.

¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

² GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (25) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede provvedimenti che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 44,4 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR è coerente con le informazioni contenute nel PRR nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (26) Si prevede che le riforme e gli investimenti forniranno un contributo significativo al perseguimento degli obiettivi della Svezia in materia di decarbonizzazione e transizione energetica indicati nel suo PRR nazionale per l'energia e il clima 2021-2030, contribuendo così all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030. Una serie di ambiziose misure, raggruppate in un'apposita componente "verde" del PRR, sostiene gli obiettivi climatici e alcune misure contribuiscono anche ad altri obiettivi ambientali, compresa la conservazione della biodiversità. Si prevede che l'attuazione delle misure avrà un impatto duraturo, contribuendo in particolare alla transizione verde, al rafforzamento della biodiversità e alla protezione dell'ambiente.

- (27) Il PRR prevede investimenti in attività di ricerca e sviluppo volte alla decarbonizzazione di settori industriali a elevata intensità di emissioni e investimenti in progetti climatici locali e regionali finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, anche per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e la produzione sostenibile di biocarburanti. Il PRR punta inoltre a ridurre le emissioni di gas a effetto serra attraverso investimenti a favore del miglioramento delle prestazioni energetiche dei condomini e della modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie, mentre investimenti nella protezione di aree naturali di grande valore, in particolare le foreste, contribuiscono direttamente alla conservazione della biodiversità e degli habitat naturali. Gli investimenti sono integrati da un pacchetto di ambiziose riforme a sostegno della transizione verde, tra cui un aumento della tassa sull'energia, un adeguamento del calcolo dell'imposta sulle autovetture concesse come benefici aziendali per tenere meglio conto della loro impronta di carbonio e aumenti delle quote di energia rinnovabile nei combustibili utilizzati dal settore dei trasporti.
- (28) Le misure contenute nel PRR contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo climatico dell'Unione per il 2050 e all'obiettivo della Svezia di raggiungere la neutralità climatica entro il 2045.

Contributo alla transizione digitale

- (29) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 20,5 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.
- (30) Le misure previste nel PRR contribuiscono ad affrontare le sfide della Svezia in relazione alla transizione digitale. In particolare, benché la connettività digitale della Svezia sia complessivamente molto avanzata, la connettività nelle zone scarsamente popolate presenta lacune. Il sostegno alla diffusione della banda larga dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso a connessioni ad alta velocità in tali zone. Per affrontare il problema della carenza di lavoratori qualificati nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, malgrado il livello complessivamente elevato di competenze digitali tra la popolazione svedese, nel PRR figurano misure di investimento volte ad aumentare il numero dei posti disponibili nell'ambito dell'istruzione superiore in settori pertinenti. Inoltre il PRR prevede investimenti a sostegno dell'istruzione nelle università e in altri istituti di istruzione superiore, di cui una quota considerevole è destinata a programmi di rafforzamento delle competenze digitali.

- (31) Si prevede che le misure previste dal PRR contribuiranno alla transizione digitale in Svezia sostenendo la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il PRR dovrebbe promuovere sinergie tra la transizione verde e la transizione digitale, contribuendo all'utilizzo di sistemi energetici intelligenti, nell'ottica di aumentare l'efficienza energetica degli edifici.

Impatto duraturo

- (32) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sulla Svezia.
- (33) Si prevede che l'attuazione delle misure del PRR comporterà cambiamenti strutturali nell'economia, accrescendo la sua capacità di innovazione, l'ecosostenibilità, le competenze digitali e la coesione sociale. Il PRR prevede un aumento delle aliquote delle tasse ambientali, il che contribuisce al conseguimento degli obiettivi climatici della Svezia e dovrebbe accelerare la trasformazione verde dell'economia. Tale processo è ulteriormente accentuato dalla promozione di tecnologie innovative che consentano l'adozione di soluzioni che non prevedono il ricorso ai combustibili fossili in settori industriali a elevata intensità di energia.

- (34) Il PRR contribuisce alla coesione e alla convergenza sociali e territoriali, con impatti positivi attesi anche sul lungo termine. La misura relativa alla banda larga è destinata principalmente alle regioni in cui la connessione alla rete a banda larga non è completa, promuovendo in tal modo la coesione regionale nelle zone meno densamente popolate del paese. Ciò dovrebbe consentire a tutti di partecipare alla mobilità sociale ed economica verso l'alto promossa dalla digitalizzazione. Si prevede che gli investimenti a favore dell'istruzione, in gran parte destinati all'istruzione e alla formazione professionali di persone con specifiche difficoltà sul mercato del lavoro e a programmi volti a migliorare la conoscenza della lingua svedese tra tutti i residenti, avranno un impatto positivo a lungo termine sulla coesione e sull'integrazione sociali. Misure intese a stimolare l'innovazione e contrastare gli effetti negativi degli andamenti demografici contribuiscono all'aumento della produttività e alla sostenibilità delle finanze pubbliche, nonché al miglioramento della capacità di sostenere futuri investimenti a favore della crescita.
- (35) L'impatto duraturo del PRR può anche essere rafforzato attraverso sinergie tra lo stesso e altri programmi, inclusi quelli finanziati con i fondi della politica di coesione, in particolare affrontando le sfide territoriali e promuovendo uno sviluppo equilibrato. Secondo le previsioni, le riforme strutturali di accompagnamento volte ad aumentare le potenzialità di crescita, sostenere la base innovativa dell'economia svedese e far fronte agli squilibri macroeconomici contribuiranno ulteriormente a garantire una crescita equilibrata e sostenibile oltre l'orizzonte temporale contemplato dal PRR.

Monitoraggio e attuazione

- (36) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate (rating A).
- (37) Il ministero delle Finanze della Svezia è responsabile dell'attuazione complessiva del PRR della Svezia, mentre all'Autorità nazionale svedese per la gestione finanziaria (ESV) spetta il monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. Tali traguardi e obiettivi sono sufficientemente chiari e realistici da garantire il tracciamento e la verifica del loro conseguimento e si basano su indicatori pertinenti, accettabili e solidi. Si prevede che i meccanismi di verifica, la raccolta dei dati e le responsabilità descritti dalle autorità svedesi saranno sufficientemente solidi da giustificare in maniera adeguata le richieste di erogazione. I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Il conseguimento soddisfacente di questi traguardi e obiettivi nel tempo è necessario per giustificare una richiesta di erogazione.

- (38) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241. Nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'attuazione dei rispettivi piani.

Costi

- (39) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR in merito all'importo dei costi totali stimati dello stesso è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

¹ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(40) In generale la Svezia ha fornito ripartizioni dettagliate delle singole spese stimate per le riforme e gli investimenti i cui costi sono contemplati nel PRR. La giustificazione dei costi si basa principalmente su confronti con progetti passati o paralleli di natura simile alle misure proposte. Per le misure connotate da costi che non possono essere determinati ex ante in maniera dettagliata, ad esempio i regimi basati sulla domanda che prevedono inviti a presentare proposte, la Svezia ha fornito elementi di prova volti a dimostrare che l'importo complessivo della spesa non è sproporzionato rispetto al fabbisogno di finanziamenti dei settori interessati. La valutazione dei costi evidenzia che la maggior parte delle spese previste nel PRR è ragionevole e plausibile. Ciononostante, il fatto che per alcune misure il legame tra la giustificazione e il costo stesso non sia del tutto chiaro impedisce di assegnare il rating "A" in relazione a questo criterio. Infine, il costo complessivo stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

- (41) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR e le misure aggiuntive previste dalla presente decisione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi provenienti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi e per tutelare il bilancio dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

- (42) Il PRR è corredato da misure di attuazione, comprese misure di salvaguardia globali in relazione al controllo e all'audit, subordinate al pieno conseguimento dei pertinenti traguardi supplementari in questo ambito. La responsabilità generale dell'attuazione del PRR spetta al ministero delle Finanze, che risponde per conto di tutti gli enti pubblici in merito agli aspetti operativi e amministrativi del PRR. Al ministero delle Finanze spetta inoltre la responsabilità di gestire le richieste di informazioni e di accesso ai dati sui destinatari finali e di garantire che le richieste ricevano una risposta centralizzata. Alla raccolta e alla conservazione di tali dati provvedono le autorità responsabili dell'attuazione del PRR. Per garantire coerenza nell'attuazione del PRR, l'autorità di audit generale è l'Autorità nazionale svedese per la gestione finanziaria (ESV), che coadiuva il ministero delle Finanze nello svolgimento dei suoi compiti generali di coordinamento. L'Ufficio nazionale di audit fornisce inoltre il proprio contributo a tali compiti attraverso audit ricorrenti sull'efficienza, l'efficacia e l'affidabilità dei conti, agendo in maniera indipendente dal governo nello svolgimento dei compiti affidatigli dal parlamento.

- (43) Il sistema di controllo interno descritto nel PRR della Svezia è connotato da un processo e una struttura solidi, che definiscono chiaramente i ruoli e le responsabilità dei soggetti preposti all'attuazione e separano adeguatamente le pertinenti funzioni di controllo. Dovrebbero essere stabiliti traguardi che richiedono l'entrata in vigore di modifiche legislative che stabiliscano i mandati giuridici degli organismi coinvolti nel coordinamento, nel monitoraggio, nel controllo e nella verifica dell'attuazione del PRR della Svezia, precisando in particolare i mandati di tutti gli enti pubblici responsabili degli aspetti operativi dell'attuazione del PRR e della designazione dell'autorità di audit e dell'organismo preposto all'elaborazione di una strategia di audit relativa all'attuazione del PRR. Tali traguardi dovrebbero garantire che il sistema, come minimo: a) consenta la raccolta dei dati e il monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, e b) consenta la raccolta e la conservazione dei dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento (UE) 2021/241, nonché garantisca l'accesso a tali dati.

Coerenza del PRR

- (44) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede provvedimenti per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.

- (45) Il PRR è caratterizzato da un coerente intento di utilizzare la ripresa come leva per accelerare le transizioni verde e digitale e di promuovere la coesione sociale, dimostrando uniformità tra le componenti e le singole misure. Le riforme e gli investimenti in ciascuna componente sono coerenti e si rafforzano a vicenda, e tra le diverse componenti si rilevano sinergie e complementarità. Ad esempio, si prevede che la riforma volta a promuovere la formazione professionale nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale, unita a misure di apprendimento della lingua svedese, farà fronte alle sfide legate ai gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro. Nel contempo, tale riforma dovrebbe altresì contribuire a garantire servizi di assistenza di alta qualità, andando a integrare l'apposita iniziativa riguardante l'assistenza agli anziani e la misura volta a regolamentare la professione infermieristica.

Uguaglianza

- (46) Il PRR contiene provvedimenti che, secondo le previsioni, aiuteranno in misura diversa la Svezia ad affrontare le sue sfide a livello di parità di genere e di pari opportunità per tutti, in particolare nell'ambito dell'istruzione e della formazione, e che sono rivolti, tra l'altro, ai giovani, alle persone provenienti da un contesto migratorio e alle persone con disabilità. Il PRR riflette l'obiettivo strategico generale in materia di parità di genere del governo, volto a far sì che le donne e gli uomini abbiano le stesse opportunità di plasmare la società e la propria vita. Si prevede che il PRR costituirà uno strumento importante per promuovere la parità di genere e il bilancio di genere.

Autovalutazione della sicurezza

- (47) Non è stata fornita un'autovalutazione della sicurezza in quanto la Svezia non l'ha considerata necessaria, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/241.

Processo di consultazione

- (48) Nelle fasi preparatorie del PRR della Svezia hanno avuto luogo numerose consultazioni con parti sociali e organizzazioni imprenditoriali, anche nel quadro del coordinamento nazionale del semestre europeo a livello di servizi. Si è tenuta una riunione con rappresentanti della società civile. Alcuni portatori di interessi, quali gruppi d'interesse, imprese e rappresentanti di comuni e regioni, hanno presentato proposte nell'ambito del processo. Le riforme o le misure contenute nel PRR che comportano modifiche della legislazione vigente sono state o saranno precedute, in particolare, dalla presentazione di proposte alle autorità, ai comuni, alle associazioni e ai soggetti competenti.
- (49) I portatori di interessi dovrebbero continuare a essere coinvolti, se del caso, nell'attuazione delle rispettive misure, affinché le autorità mantengano contatti costanti con i cittadini, le imprese, i comuni e le regioni. Per assicurare la titolarità dei soggetti pertinenti, è essenziale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi, comprese le parti sociali, nell'intero processo di attuazione degli investimenti e delle riforme previste dal PRR.

Valutazione positiva

- (50) A seguito della valutazione positiva del PRR della Svezia da parte della Commissione, la quale è giunta alla conclusione che esso risponde in maniera soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso, la presente decisione dovrebbe stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

- (51) Il costo totale stimato del PRR della Svezia è di 33 304 030 000 SEK, pari a 3 289 286 914 EUR in base al tasso di riferimento EUR SEK della BCE del 28 maggio 2021. Poiché il PRR risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241 e, inoltre, poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per la Svezia, il contributo finanziario assegnato al PRR della Svezia dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario a disposizione della Svezia.

- (52) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il calcolo del contributo finanziario massimo per la Svezia deve essere aggiornato entro il 30 giugno 2022. Pertanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, per la Svezia dovrebbe essere messo a disposizione un importo non superiore al contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se necessario in seguito all'aggiornamento del contributo finanziario massimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe modificare la presente decisione per includervi senza ritardo il contributo finanziario massimo aggiornato, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (53) Il sostegno necessario deve essere finanziato mediante l'assunzione di prestiti da parte della Commissione a nome dell'Unione sulla base dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio¹. Il sostegno dovrebbe essere erogato a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte della Svezia, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del PRR.

¹ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

- (54) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR della Svezia, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Articolo 2
Contributo finanziario

1. L'Unione mette a disposizione della Svezia un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 3 288 516 389 EUR¹. È disponibile un importo di 2 910 807 980 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. A condizione che l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determini per la Svezia un contributo finanziario massimo aggiornato pari o superiore a 3 288 516 389 EUR, è disponibile un ulteriore importo di 377 708 409 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023. A condizione che l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determini per la Svezia un contributo finanziario massimo aggiornato inferiore a 3 288 516 389 EUR, la differenza tra il contributo finanziario massimo aggiornato e l'importo di 2 910 807 980 EUR è disponibile per essere impegnata giuridicamente in conformità della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241 dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.
2. La Commissione mette a disposizione della Svezia il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. Le rate possono essere versate dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.

¹ Importo corrispondente alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale di pertinenza della Svezia delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

3. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 di tale regolamento, secondo la quale la Svezia ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del PRR. Subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1, per essere ammissibili al pagamento, i traguardi e gli obiettivi devono essere conseguiti dalla Svezia entro il 31 agosto 2026.

Articolo 3

Destinatario

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a...

Per il Consiglio

Il presidente
